

3. Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l'articolo 18 del regolamento di base, nonché l'articolo 6, paragrafo 8, e l'allegato II dell'accordo antidumping dell'OMC nel suo utilizzo dei dati di fatto disponibili per la manodopera.
4. Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base nella sua determinazione del margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione.
5. Quinto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe effettuato un esame obiettivo del pregiudizio e del nesso di causalità basato su prove positive, in violazione dell'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
6. Sesto motivo di ricorso, vertente sul fatto che l'analisi dell'undercutting effettuata dalla Commissione violerebbe gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
7. Settimo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe effettuato un confronto equo nella sua valutazione degli effetti sui prezzi, in violazione degli articoli 3, paragrafi 2, 3 e 6, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
8. Ottavo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe effettuato un esame obiettivo basato su prove positive per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio, in violazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base.
9. Nono motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base, nonché i diritti della difesa.

(¹) GU 2022, L 36, pag. 1.

**Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — PSCC 2012/EUIPO — Starwood Hotels & Resorts Worldwide
(LA BOTTEGA W)**

(Causa T-265/22)

(2022/C 257/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: PSCC 2012 Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Alessandrini e E. Montelione, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Starwood Hotels & Resorts Worldwide LLC (Bethesda, Maryland, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo LA BOTTEGA W — Marchio dell'Unione europea n. 11 592 581

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 febbraio 2022 nel procedimento R 621/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare e riformare la decisione impugnata e respingere la richiesta di annullamento del marchio LA BOTTEGA W;
- condannare la parte resistente alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli 60 e 8 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Violazione dell'articolo 42 del Regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso.
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 16 maggio 2022 — Consulta/EUIPO — Karlinger (ACASA)**(Causa T-267/22)**

(2022/C 257/53)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Consulta GmbH (Cham, Svizzera) (rappresentanti: M. Kinkeldey e S. Brandstätter, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Mario Karlinger (Sölden, Austria)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea denominativo «ACASA» –Marchio dell'Unione europea n. 7 587 165*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Procedimento di cancellazione*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 gennaio 2022 nel procedimento R 487/2021-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza del Tribunale dell'Unione europea in relazione all'interpretazione delle suddette disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 17 maggio 2022 — Pumpyansky / Consiglio**(Causa T-270/22)**

(2022/C 257/54)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Dmitry Alexandrovich Pumpyansky (Ekaterinburg, Russia) (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avvocati)